PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1972

Art. 5

Per provvedere alle necessita' urgenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, a seguito del terremoto che ha colpito la regione Marche nel gennaio-febbraio 1972, e' autorizzata la spesa di L. 2.000 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972. Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvede il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Marche, in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7. Con i fondi di cui al primo comma, il Ministero dei lavori pubblici, per dare ricovero ai senza tetto puo' procedere, a parziale modifica di quanto disposto dall'ultima parte dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, alle riparazioni degli edifici privati destinati ad abitazione su domanda dei proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto. Gli interventi di cui al comma precedente sono limitati alle riparazioni dirette ad assicurare l'abitabilita' degli edifici danneggiati o a garantire condizioni di stabilita' migliori di quelle preesistenti al terremoto, con esclusione della esecuzione di riparazioni organiche previste dal secondo comma dell'art. 20 della legge 25 novembre 1962, n. 1684. La domanda da presentarsi all'ufficio del genio civile di Ancona deve contenere la dichiarazione di accettazione che l'ufficio del genio civile si sostituisca nella esecuzione delle opere necessarie ai fini della abitabilita' e l'impegno a rimborsare lo Stato nella spesa sostenuta nella misura e con le modalita' da indicarsi ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 fatte salve le provvidenze previste dai successivi articoli 6 e 7 del presente decreto.

Versione in vigore dal 31 marzo 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972
Estremi	Decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-di-comuni-delle-marche-colpiti/art-5/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it